

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 38, comma 1, lett. c;
- VISTO** il Decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, ed in particolare l'art. 3, comma 9, e l'art. 7, comma 4;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 2440 del 16.07.2008, ed in particolare l'art. 18;
- VISTO** il *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II livello*, emanato con D.R. n. 1225 del 08.04.2009;
- VISTA** la delibera n. 25 del 04.03.2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla integrazione dell'art. 11 del Regolamento di cui alla premessa che precede con l'inserimento di un ulteriore comma 6;
- VISTA** la delibera n. 8 del 17.03.2009 con la quale il Senato Accademico ha approvato, a decorrere dall'anno accademico 2010/2011, la modifica dell'art. 11 del *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II livello* di cui sopra nel senso di integrare il disposto dello stesso articolo con il comma 6;
- RITENUTO** necessario riformulare d'ufficio le norme finali e transitorie del testo regolamentare di cui sopra al fine di adeguarne i termini temporali ivi previsti al presente decreto,

DECRETA

L'art. 11 del *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II livello*, emanato con D.R. n. 1225 del 08.04.2009, è integrato, a decorrere dall'anno accademico 2010/2011, con l'aggiunta del comma 6 come nella stesura di seguito riportata:

“Art. 11 - Risorse

1. *Le risorse necessarie per l'attivazione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari sono garantite dai contributi degli iscritti, nella percentuale fissata dal Consiglio di Amministrazione, nonché da eventuali erogazioni di Enti o soggetti esterni finalizzate allo svolgimento del Corso.*
2. *Le risorse destinate a supplenze e contratti integrano il relativo fondo delle Facoltà.*
3. *Il piano finanziario allegato alla proposta, redatto in forma di prospetto analitico delle entrate e delle uscite, è calcolato in rapporto al numero minimo ed al numero massimo di iscritti. Dall'importo dei contributi di iscrizione deve essere detratta la quota che il Consiglio di Amministrazione destina al bilancio dell'Università. Per finanziamenti diversi dai contributi di iscrizione deve fornirsi documentazione probatoria. Dal piano finanziario deve risultare che il corso di Master non graverà sul bilancio dell'Ateneo.*
4. *Il piano finanziario è sottoposto al parere del Consiglio di Amministrazione, che valuta la congruenza della tipologia e degli importi delle uscite con le esigenze del programma formativo.*
5. *La gestione delle risorse destinate al funzionamento è affidata alla struttura indicata nella proposta istitutiva. Le spese sono effettuate su proposta del Coordinatore del Corso. Eventuali importi non impegnati saranno utilizzati per il funzionamento del corso in caso di rinnovo. Ove non si tenga una successiva edizione del Master, le somme residue restano a disposizione della struttura di Ateneo responsabile della gestione.*
6. *In caso di successiva acquisizione di fondi non previsti nella proposta istitutiva sono ammesse modifiche in incremento delle voci di spesa esposte nel piano finanziario già approvato. Dette modifiche dovranno essere deliberate, su proposta del Consiglio Scientifico del Master, dal Consiglio della Facoltà competente. Nel caso in cui le modifiche prevedano un incremento delle risorse per contratti e/o affidamenti superiore al 20% sarà necessario sottoporre le stesse all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico per quanto di rispettiva competenza.”.*

L'art. 13 del Regolamento di cui trattasi è riformulato come nel seguito:

“Art. 13 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università.
2. A parziale deroga di detta vigenza, in via transitoria, gli Organi competenti daranno applicazione alle disposizioni del comma 3 dell'art. 1 relative al numero massimo di corsi Master da istituire ed attivare nel corso dei due anni accademici successivi alla pubblicazione di cui al comma 1.
3. La modifica dell'art. 11, comma 6, si applica a valere dall'anno accademico 2010/2011.”.

E' emanato, in allegato, il testo modificato del *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II livello*. Esso sostituisce quello emanato con D.R. n. 1225 del 08.04.2009 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua affissione all'Albo Ufficiale dell'Università, fatto salvo quanto stabilito dalle norme finali e transitorie di cui all'art. 13 del regolamento stesso.

Napoli, 14 Aprile 2010

**II RETTORE
Guido TROMBETTI**

**F.to Pro-Rettore
Prof. Vincenzo PATALANO**

AdP

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente *dott. Francesco Bello*

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *dott. Mario Mannelli*

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II livello

Art. 1

Istituzione ed attivazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 c. 9 del Decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004 n. 270, dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo, l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" può organizzare Corsi di Master universitari di I e di II livello.
2. I corsi di Master universitari di I livello sono aperti a coloro che siano in possesso di laurea o laurea magistrale rilasciate ai sensi del citato D.M. 270/2004 oppure di laurea specialistica, diploma universitario, diploma di laurea rilasciati ai sensi dei previgenti ordinamenti. I Master universitari di II livello sono riservati a coloro che siano in possesso di laurea magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 oppure di laurea specialistica o diploma di laurea rilasciati ai sensi dei previgenti ordinamenti.
3. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di Master è proposta dalle Facoltà o dai Poli, anche in collaborazione tra loro o con altri Atenei italiani o stranieri. Ciascuna Facoltà può istituire ed attivare corsi Master, in coerenza con gli interessi scientifici e didattici che le sono propri, fino ad un numero massimo non eccedente quello dei corsi di laurea e di laurea magistrale complessivamente attivi nella Facoltà medesima, oppure fino a 5. Le proposte dei Poli devono essere approvate anche dalle Facoltà competenti per la didattica. L'istituzione è deliberata dal Senato Accademico, che contestualmente autorizza l'attivazione del corso a condizione che le proposte siano pervenute agli uffici competenti entro il 31 gennaio che precede l'avvio dell'anno accademico previsto per l'attivazione. Qualora le proposte siano pervenute dopo tale termine, l'attivazione è rinviata all'anno accademico successivo alla istituzione.
4. I corsi sono istituiti con il decreto del Rettore che emana il Regolamento di funzionamento del corso e si intendono attivati con il decreto di emanazione del bando per l'ammissione.

Art. 2

Proposta istitutiva

Nella proposta di istituzione, compilata utilizzando lo schema allegato al presente regolamento, devono essere indicati:

- a) la Facoltà sede di riferimento del corso e la/le eventuali altre Facoltà sedi di didattica.
- b) gli obiettivi formativi e le finalità del corso, con particolare riferimento al mercato del lavoro;
- c) il progetto generale dell'organizzazione del corso e precisamente:
 - i principali settori scientifico-disciplinari di riferimento del programma formativo;
 - le modalità della didattica e la sua distribuzione in ore ed in Crediti Formativi Universitari, con riguardo a quanto precisato nel successivo art. 4; nel caso di corsi interateneo la distribuzione andrà fatta sulle singole sedi;
 - la durata del corso e le modalità della frequenza, con impegno orario obbligatorio non inferiore all'80% del totale;
 - le modalità delle verifiche periodiche e della prova o delle prove finali;

- d) i nominativi dei componenti del Consiglio Scientifico di cui al successivo art. 8 e – tra questi – il nominativo di un docente dell’Ateneo cui si assegna l’incarico di Coordinatore responsabile del corso;
- e) i titoli di studio stabiliti come requisiti per l’ ammissione; per i corsi di area medica può essere motivatamente richiesto, ad integrazione del c. 2 dell’art. 1 di cui sopra, l’ulteriore requisito dell’abilitazione all’esercizio della professione;
- f) il numero massimo degli ammissibili nonché il numero minimo di iscritti indispensabili per l’attivazione del corso; tale determinazione non è derogabile e in ogni caso il numero minimo non può essere inferiore a 10;
- g) la struttura di Ateneo responsabile della gestione amministrativa e contabile del corso, fatte salve le procedure di ammissione e di gestione delle carriere degli iscritti, che restano nella competenza degli Uffici di Segreteria Studenti;
- h) l’ importo del contributo d’ iscrizione, nel rispetto di ogni determinazione adottata in materia dal Consiglio di Amministrazione;
- i) le strutture (aule, laboratori, biblioteche) disponibili per lo svolgimento del corso;
- j) gli eventuali Enti pubblici e privati disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del Corso sulla base delle convenzioni di cui al successivo art.12.
- k) il piano finanziario dell’ iniziativa ai sensi del successivo art.11.

Art. 3

Rinnovo ed estinzioni

1. I corsi di Master già istituiti possono essere riattivati ogni anno previa approvazione della relazione di cui all’art. 9, comma 2, con delibera delle Facoltà o dei Poli che ne hanno proposto l’istituzione. Nel caso non vengano richieste contestualmente modifiche del regolamento del corso, la delibera deve essere adottata entro il 31 gennaio che precede l’inizio dell’anno accademico e deve allegare il piano finanziario, confermato per la nuova edizione del corso. L’attivazione del corso va comunicata all’Ufficio Statuto assieme all’offerta didattica della Facoltà.
2. In caso di modifiche, la proposta va riformulata, utilizzando nuovamente lo schema di cui all’art. 2 e va sottoposta all’approvazione del Senato Accademico. Il nuovo Regolamento di funzionamento del corso, se approvato, è emanato con decreto del Rettore e la nuova attivazione è disposta con il successivo provvedimento di emanazione del bando di concorso.
3. I corsi di Master già istituiti per i quali le Facoltà competenti non deliberino la riattivazione per due anni accademici consecutivi devono intendersi estinti. Saranno altresì considerati estinti i corsi di Master che, a conclusione delle procedure di ammissione, per due anni accademici consecutivi non raggiungano il numero minimo di iscritti che ne consenta l’attivazione.

Art. 4

Crediti Formativi e durata del corso

1. I Corsi sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato, di didattica interattiva, di esercitazioni pratiche e di laboratorio, di tirocinio, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire. In presenza di adeguate modalità tecniche possono essere previsti moduli di insegnamento teleimpartiti per un massimo di 20 C.F.U., che saranno però attribuiti a seguito di prove di verifica del profitto effettuate in presenza dagli iscritti.

2. L'insieme delle attività si svolge in un anno accademico per complessive 1500 ore, alle quali deve corrispondere l'acquisizione da parte degli iscritti di 60 C.F.U. In presenza di particolari e motivate esigenze può essere autorizzata una maggiore durata. Ad ogni aumento di ore deve corrispondere un proporzionale aumento dei C.F.U. erogati.
3. Possono essere riconosciuti fino a 12 C.F.U. per attività svolte in Corsi di perfezionamento organizzati dall'Ateneo, qualora le stesse siano ritenute dal Consiglio scientifico congrue con gli obiettivi e le attività formative del Master.
4. Sono inderogabilmente esclusi d'ufficio casi e condizioni di riconoscimento di crediti differenti da quelli di cui al comma 3.

Art. 5 **Ammissione**

1. Di norma l'ammissione ai Corsi di Master è per titoli e/o esami,
2. Il bando per l'ammissione deve indicare il numero dei posti disponibili; i requisiti di ammissione; i titoli valutabili ed i criteri per la loro valutazione; le prove di selezione e gli argomenti su cui vertono; il calendario delle prove e quello della pubblicazione delle graduatorie; l'importo del contributo ed i termini di ogni adempimento amministrativo per l'iscrizione; il numero e l'importo di eventuali borse di studio o di altre provvidenze ed i criteri che l'Ateneo adotta per la loro assegnazione. Il bando può prevedere che siano ammessi al corso, senza selezione, tutti i candidati in possesso dei prescritti requisiti quando il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili. Al verificarsi di detta condizione, la Commissione giudicatrice del concorso forma comunque una graduatoria di merito in base alla valutazione dei titoli presentati.
3. E' parte integrante del bando il programma formativo, sviluppato in conformità con quanto previsto nel Regolamento di funzionamento del corso emanato con il decreto istitutivo.

Art. 6 **Conseguimento del Master**

Il conseguimento dei crediti, corrispondenti all'articolazione delle varie attività di perfezionamento e addestramento, è subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle competenze con eventuali valutazioni. Al termine del Corso, subordinatamente al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto delle eventuali attività di tirocinio, l'Università rilascia il Master universitario.

Art. 7 **Organi del Corso**

1. Sono organi del Corso:
 - a) Il Consiglio Scientifico
 - b) Il Coordinatore

Art. 8

Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico può essere composto da professori e ricercatori universitari, da ricercatori di Enti pubblici e privati, da rappresentanti del mondo del lavoro, da esperti di elevata e comprovata qualificazione, che intendano farsi promotori di un progetto di alta formazione e perfezionamento *post lauream* da realizzare come corso di Master universitario conforme alle norme del presente regolamento. Possono essere chiamati a farne parte i docenti cui sono affidati corsi di insegnamento nel Master.
2. Almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio deve essere costituita da professori e ricercatori dell'Ateneo Federico II.
3. Il Consiglio elabora la proposta istitutiva di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche in considerazione degli ambiti di attività, sul territorio, che potrebbero costituire un utile riferimento per le figure professionali che il corso intende perfezionare o formare. Il Consiglio propone le aziende e/o gli Enti che possono essere sedi di tirocinio, stage ed attività pratiche, sulla base delle convenzioni di cui al successivo art. 12. Propone agli Organi competenti nominativi di professori e ricercatori dell'Ateneo da impegnare nelle prove di ammissione. Propone i nominativi di esperti di elevata e comprovata qualificazione da invitare per seminari e conferenze nonché i requisiti di competenza scientifica e professionale da richiedere ai collaboratori tecnico-scientifici ed ai tutors di supporto alla didattica. Propone al Coordinatore l'acquisto e/o l'impiego di apparecchiature e strumenti necessari alle attività formative. Il Consiglio ha competenze in ordine alla programmazione delle attività didattiche previste dal regolamento del corso ed in ordine al riconoscimento dei C.F.U. di cui al precedente art.4, comma 3.

Art. 9

Coordinatore

1. Il Coordinatore è designato all'atto della proposta istitutiva tra i professori e ricercatori dell'Ateneo indicati come componenti del Consiglio Scientifico.
2. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della didattica e dei servizi ad essa correlati. Coordina i lavori del Consiglio Scientifico e cura la realizzazione di quanto convenuto nelle riunioni. Organizza il lavoro dei tutors e dei collaboratori tecnico-scientifici del corso. Cura i rapporti con gli uffici dell'Ateneo, anche nella fase della predisposizione del bando di ammissione, e cura altresì i rapporti con i soggetti esterni con cui sono previste convenzioni. Formula le proposte di spesa da sottoporre alla struttura responsabile della gestione. Redige la relazione sui risultati di fine corso, che è sottoposta all'approvazione del Consiglio Scientifico ed è trasmessa al Preside della Facoltà competente. Appone la sua firma sul titolo di Master.

Art. 10

Affidamento delle attività didattiche

1. Le attività di insegnamento e le altre attività didattiche integrative e seminariali sono assicurate secondo le disposizioni in vigore presso l'Ateneo.
2. Il conferimento delle supplenze e dei contratti spetta al Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio Scientifico.

Art. 11

Risorse

1. Le risorse necessarie per l'attivazione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari sono garantite dai contributi degli iscritti, nella percentuale fissata dal Consiglio di Amministrazione, nonché da eventuali erogazioni di Enti o soggetti esterni finalizzate allo svolgimento del Corso.
2. Le risorse destinate a supplenze e contratti integrano il relativo fondo delle Facoltà.
3. Il piano finanziario allegato alla proposta, redatto in forma di prospetto analitico delle entrate e delle uscite, è calcolato in rapporto al numero minimo ed al numero massimo di iscritti. Dall'importo dei contributi di iscrizione deve essere detratta la quota che il Consiglio di Amministrazione destina al bilancio dell'Università. Per finanziamenti diversi dai contributi di iscrizione deve fornirsi documentazione probatoria. Dal piano finanziario deve risultare che il corso di Master non graverà sul bilancio dell'Ateneo.
4. Il piano finanziario è sottoposto al parere del Consiglio di Amministrazione, che valuta la congruenza della tipologia e degli importi delle uscite con le esigenze del programma formativo.
5. La gestione delle risorse destinate al funzionamento è affidata alla struttura indicata nella proposta istitutiva. Le spese sono effettuate su proposta del Coordinatore del Corso. Eventuali importi non impegnati saranno utilizzati per il funzionamento del corso in caso di rinnovo. Ove non si tenga una successiva edizione del Master, le somme residue restano a disposizione della struttura di Ateneo responsabile della gestione.
6. In caso di successiva acquisizione di fondi non previsti nella proposta istitutiva sono ammesse modifiche in incremento delle voci di spesa esposte nel piano finanziario già approvato. Dette modifiche dovranno essere deliberate, su proposta del Consiglio Scientifico del Master, dal Consiglio della Facoltà competente. Nel caso in cui le modifiche prevedano un incremento delle risorse per contratti e/o affidamenti superiore al 20% sarà necessario sottoporre le stesse all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico per quanto di rispettiva competenza.

Art. 12

Master interateneo e convenzioni

1. Ai sensi del presente Regolamento sono corsi di Master interateneo esclusivamente quelli istituiti ed attivati in regime di convenzione con altre Università italiane o straniere al fine del rilascio di titoli congiunti o doppi titoli. Di norma tali corsi prevedono lo svolgimento di attività formative presso ciascuna delle Università convenzionate.
2. Di norma i corsi di Master interateneo sono organizzati nel rispetto delle normative vigenti presso l'Ateneo che ne è sede amministrativa. Eventuali deroghe al presente regolamento, che dovessero rendersi necessarie a causa della difformità della regolamentazione adottata presso le varie sedi, saranno valutate dal Senato Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le convenzioni disciplinano tutti gli aspetti della collaborazione necessaria per l'attuazione del programma formativo, nella compatibilità del piano finanziario approvato e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo.
4. Sono regolate con apposite convenzioni anche le collaborazioni con Enti pubblici e privati.

Art. 13
Norme finali e transitorie

4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università.
5. A parziale deroga di detta vigenza, in via transitoria, gli Organi competenti daranno applicazione alle disposizioni del comma 3 dell'art. 1 relative al numero massimo di corsi Master da istituire ed attivare nel corso dei due anni accademici successivi alla pubblicazione di cui al comma 1.
6. La modifica dell'art. 11, comma 6, si applica a valere dall'anno accademico 2010/2011.

Napoli, lì 14 Aprile 2010

IL RETTORE
Guido TROMBETTI

F.to Pro-Rettore
Prof. Vincenzo PATALANO

**SCHEMA DA ALLEGARE ALLA DELIBERA DI POLO O DI FACOLTA' AVENTE AD OGGETTO
PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI MASTER UNIVERSITARI**

Denominazione del corso:

Corso di Master universitario di I (o II) livello in...

ovvero

Corso di Master universitario interfacoltà di I (o II) livello in...

ovvero

Corso di Master universitario interateneo di I (o II) livello in...*

**(per questi cfr. art. 12 del Regolamento)*

Facoltà sede amministrativa del corso:

Eventuale/i altra/e Facoltà sede/i di didattica:

per i corsi interateneo

Atenei che collaboreranno in regime di convenzione:

Breve descrizione degli obiettivi formativi e finalità del corso:

Progetto generale dell'organizzazione del corso:

Principali settori SS.DD. di riferimento:

Modalità della didattica e distribuzione delle ore e dei CFU (n.b. se trattasi di corso interateneo distribuire le ore e i CFU sulle singole università sedi di didattica):

Durata del corso e modalità della frequenza (n.b.: presenza obbligatoria minimo 80%):

Modalità delle verifiche periodiche e della prova/e finale/i:

Nominativi componenti Consiglio Scientifico:

Nominativo Coordinatore:

Titoli di studio che consentono l'accesso (cfr. art. 1 comma 2 nonché art. 2 lettera e) del Regolamento)

Diplomi di laurea del vecchio ordinamento:

Lauree (nuovo ordinamento):

Lauree specialistiche e/o magistrali:

Altro (p. es. ex D.U., titoli stranieri e/o abilitazioni professionali):

Numero massimo degli ammissibili:

Numero minimo (non inferiore a 10):

Struttura di Ateneo responsabile della gestione amministrativa e contabile:

Segreteria Studenti responsabile delle carriere degli iscritti:

Strutture disponibili per le attività didattiche (aule, laboratori, biblioteche):

Importo del contributo di iscrizione:

Eventuali collaborazioni di Enti pubblici e privati (da convenzionare):

Piano finanziario (calcolato sul numero minimo e massimo di iscritti)

Entrate: *per min. iscritti:* *per max iscritti:*

.....
.....

Uscite: *per min. iscritti:* *per max iscritti:*

.....
.....